



Oggetto: Legge 19 dicembre 2019, n° 157

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n° 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

In riferimento alla norma meglio specificata in oggetto, con la speranza di fare cosa utile, indichiamo a seguire alcuni articoli riferiti alle attività delle AdSP e/o di potenziale interesse per le stesse.

A seguire alcuni articoli di potenziale interesse per i riflessi sulle attività di appalto:

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N° 124

All'articolo 1:

al comma 4, lettera b), dopo le parole: "recuperando l'importo di cui al comma 3" sono inserite le seguenti: "del presente articolo".

All'articolo 3:

al comma 4, primo periodo, le parole: "Istituto nazionale previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto nazionale della previdenza sociale" e le parole: "sul lavoro, definiscono", sono sostituite dalle seguenti: "sul lavoro definiscono";

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera). – 1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n° 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

"Art. 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensioni del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera). – 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti, di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati



o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli artt 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n° 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n°360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Il seguente articolo ha un diretto riflesso sulle AdSP:

“Art. 11-bis (finanziamento degli interventi per la digitalizzazione della logistica portuale). – 1. A decorrere dall'anno 2020, una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n°84, è destinata al finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci”.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n°1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n°27, apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo”.

I seguenti articoli potrebbero avere dei riflessi sulle attività delle AdSP in materia di lavoro, appalti e trasparenza:

All'articolo 30:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Al comma 4 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n°98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n°111, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli enti territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni, oggetto di preventiva comunicazione da parte di ciascuna regione alla società di gestione del risparmio di cui al comma 1 e al Ministero dell'economia e delle finanze, è riconosciuto in favore dell'ente conferente un ammontare pari almeno 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo: compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore è corrisposta in denaro”.



“2-ter. Al comma 8-ter dell’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n° 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n°111, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “La totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione e alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi di cui al presente comma, è destinata alla riduzione del debito dell’ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento”.

“Art. 33-bis (Fondo per le vittime dell’amianto).

-1. All’articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n° 208, le parole: “2016,2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2016 al 2020”.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n° 208.

“All’articolo 49:

“1-bis. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) All’articolo 83, comma 10, terzo periodo, dopo le parole: “L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi” sono inserite le seguenti: “e i criteri relativi alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n° 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit”;
- b) All’articolo 95, il comma 13 è sostituito dal seguente:
“13. Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n° 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggiore punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero”.

Si allega la norma per pronta consultazione.